



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

**UFFICIO DEL SINDACO**

**PEC:protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it**

PROTOCOLLO N.2721 del 16 maggio 2023

### **ORDINANZA N. 25 DEL 16/05/2023**

**OGGETTO:** - Ulteriore proroga accensione degli impianti termici di riscaldamento in edifici pubblici, scolastici e residenziali.

**VISTO** il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" ed in particolare gli artt. 4 e 5;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 9, comma 2. del D.P.R. 412, per la zona climatica E, di cui fa parte il Comune di Aritzo, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

**CHE** ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 412. a fronte di comprovate esigenze, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, i Sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013;

**RICHIAMATO** il D.M. n. 383 del 06/10/2022, che:

- all'art. 1 commi 1 e 2, per la stagione invernale 2022-2023, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere nel periodo tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

- all'art. 1 comma 7 stabilisce che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022- 2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di

temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C;

**TENUTO CONTO** delle attuali condizioni climatiche che registrano ancora temperature molto basse e delle previsioni meteorologiche per i giorni a venire e considerato anche che diversi sistemi edificio/impianti non sempre consente di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;

**ATTESO** che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli, studenti e persone in condizioni precarie di salute;

**VISTA** la richiesta pervenuta anche da parte degli Istituti Scolastici in merito alla proroga dell'accensione dei riscaldamenti nei plessi scolastici;

**RITENUTO** di autorizzare l'accensione degli impianti oltre il periodo di esercizio determinato dal D.M 383/2022 (22 ottobre - 7 aprile), nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Aritzo, dal 16 maggio 2023 sino al 31 maggio 2023 compreso;

**VISTO** l'art 54 del D.Lgs n° 267/2000,

Tutto ciò premesso

#### **AUTORIZZA**

per le motivazioni di cui in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, nel territorio del Comune di Aritzo, dal 16 maggio 2023 sino al 31 maggio 2023 compreso, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ossia non può superare le 6 ore giornaliere ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni.

#### **INVITA**

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di 1°C come da D.M. 383/2022 ovvero: 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici; anche al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi.

Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 del decreto medesimo.

#### **AVVERTE**

**CHE** la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aritzo e che

venga trasmessa alla Prefettura di Nuoro, all'Ufficio Tecnico-Polizia Locale dei Aritzo, alla Provincia di Nuoro, al Dirigente Scolastico delle Scuole di Aritzo e alla Stazione dei Carabinieri di Belvì;

**CHE** nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme;

**CHE** gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione della presente.

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).

Dalla Residenza Municipale, 16 maggio 2023

**Il Sindaco**  
**(Paolo Fontana)**